

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (80)852

Vol. 1980/0270

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

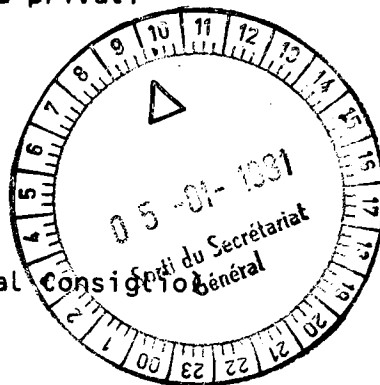
COM(80) 852 def.

Bruxelles, 15 dicembre 1980

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica i regolamenti (CEE) nn. 1544/69, 2780/78 e 3060/78
concernenti il trattamento tariffario applicabile alle merci
contenute nei bagagli personali dei viaggiatori o oggetti di
piccole spedizioni destinate a privati

(presentata dalla Commissione al Consiglio)



RELAZIONE

1. Il regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati nel settore doganale (1), all'articolo 2, paragrafo 2, primo comma, stabilisce che il controvalore in monete nazionali degli importi espressi in UCE stabiliti in particolare per il trattamento tariffario accordato ai privati viene fissato una volta all'anno. I tassi da applicare sono quelli del primo giorno lavorativo del mese di ottobre, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Nei regolamenti che disciplinano il trattamento tariffario accordato ai privati (2) (3) (4) sono state inserite disposizioni che permettono agli Stati membri di mantenere immutato il controvalore in monete nazionali degli importi stabiliti dai regolamenti di cui sopra qualora, al momento dell'adeguamento annuale ai sensi del succitato regolamento 2779/78, la conversione di tali importi modifichi il controvalore espresso in monete nazionali in misura inferiore al 5%. I regolamenti di cui sopra non contengono però alcuna disposizione per il caso che detta modifica superi il 5%.

(1) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5.

(2) Regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (GU n. L 191 del 5.8.1969, pag. 1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3061/78 (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 3).

(3) Regolamento (CEE) n. 2780/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della Tariffa doganale comune (GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 7).

(4) Regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi (GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 1).

3. In occasione dell' adozione del regolamento (CEE) n. 2779/78, il Consiglio ha invitato la Commissione, con dichiarazione iscritta a verbale, a vigilare sugli effetti dell'applicazione dell'articolo 2 di detto regolamento, ed a proporre adeguati provvedimenti nel caso in cui essa constatasse, nel corso di un anno, rilevanti fluttuazioni dei tassi di conversione dell'UCE rispetto alle diverse monete nazionali.

Tale pare essere il caso della lira sterlina a partire dal 1° gennaio 1981. Infatti, dopo il passaggio dall'UC all'UCE, il tasso di conversione di questa moneta ha subito la seguente evoluzione :

	<u>1.1.79</u>	<u>1.1.80</u>	<u>1.1.81</u>
1 UCE =	0,669415	0,652555	0,587199

L'applicazione, a partire dal 1° gennaio 1981, del tasso di conversione stabilito avrebbe come conseguenza la diminuzione degli importi espressi in lire sterline delle franchigie e delle altre agevolazioni che il Regno Unito deve accordare a norma dei suddetti regolamenti del Consiglio. In ragione dei seri inconvenienti di carattere psicologico e politico che potrebbero derivarne per i cittadini di tale paese, la Commissione propone un aumento dei diversi importi espressi in UCE nei tre regolamenti di cui al punto 2.

4. Una proposta analoga è stata presentata in materia fiscale.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica
i regolamenti (CEE) nn. 1544/69, 2780/78 e 3060/78
concernenti il trattamento tariffario applicabile
alle merci contenute nei bagagli personali dei
viaggiatori o oggetto di piccole spedizioni desti-
nate a privati

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in parti-
colare gli articoli 28 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

del Consiglio
considerando che il regolamento (CEE) n. 2779/78¹, del 23 novembre 1978,
per l'applicazione dell'Unità di conto europea (UCE) agli atti adottati
nel settore doganale (4), prevede, all'articolo 2 paragrafo 2 primo comma
che il controvalore in monete nazionali degli importi espressi in UCE, sta-
bilite in particolare per il trattamento tariffario accordato ai privati,
venga fissato una volta l'anno ;

considerando che non è opportuno che tale fissazione conduca ad una ridu-
zione degli attuali importi espressi in monete nazionali delle franchigie
ed altre agevolazioni accordate ai privati; che al fine di evitare che una

(1) GU.

(2) GU.

(3) GU.

(4) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 5

riduzione del genere si verifichi a causa dei tassi di conversione dell'unità du conto europea applicabili a / ^{decorrere} dal 1° gennaio 1981, è necessario aumentare gli importi espressi in unità di conto europee stabiliti dai seguenti regolamenti concernenti il trattamento tariffario accordato ai privati :

- regolamento (CEE) n. 1544/69 del Consiglio, del 23 luglio 1969, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 2780/78, qui di seguito citato, e dal regolamento (CEE) n. 3061/78 (2) ;
- regolamento (CEE) n. 2780/78 del Consiglio, del 27 novembre 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 per quanto riguarda le disposizioni preliminari della Tariffa doganale comune (3) ;
- regolamento (CEE) n. 3060/78 del Consiglio, del 19 dicembre 1978, che istituisce una franchigia dai dazi all'importazione in favore delle merci oggetto di piccole spedizioni prive di carattere commerciale provenienti da paesi terzi (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

(1) GU n. L 191 del 5.8.1969, pag. 1

(2) GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 3

(3) GU n. L 333 del 30.11.1978, pag. 7

(4) GU n. L 366 del 28.12.1978, pag. 1

.../...

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1544/69 è così modificato:

1. All'articolo 1 paragrafo 1 primo comma, il valore di "quaranta unità di conto europee" è sostituito da "quarantacinque unità di conto europee".
2. All'articolo 1, paragrafo 2, i termini "venti unità di conto europee" sono sostituiti da "ventitré unità di conto europee".
3. All'articolo 1 paragrafo 3 i termini "quaranta unità di conto europee" è sostituita dall'espressione "quarantacinque unità di conto europee".
4. All'articolo paragrafo 2 gli importi di "40 e 20 unità di conto europee" sono sostituiti rispettivamente dagli importi di "45 e 23 unità di conto europee".

Articolo 2

All'articolo 1 paragrafi 1, 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2780/78, l'importo di "100 unità di conto" viene sostituito dall'importo di "115 unità di conto europee".

Articolo 3

Lettera

All'articolo 1 paragrafo 2/a) e all'articolo 4 paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3060/78, l'importo di "30 unità di conto europee" viene sostituito dall'importo di "35 unità di conto europee".

.../...

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1981.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio,

Il Presidente